

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

deliberazione n. 90

APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 26 MARZO 2019, N. 126

PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE

concernente:

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267
“TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”

*(articolo 121, secondo comma, della Costituzione,
articolo 121 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, che prevede la possibilità da parte dei Consigli regionali di presentare proposte di legge alle Camere;

Visto l'articolo 121 del Regolamento interno;

Vista la proposta presentata dai Consiglieri Francesco Giacinti e Fabrizio Cesetti;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della l.r. 10 aprile 2007, n. 4, dal Consiglio delle autonomie locali;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di legge di cui all'allegato A da sottoporre alle Camere, unitamente alla relazione illustrativa e alla relazione tecnico-finanziaria che l'accompagnano;
- 2) di presentare la stessa alla Camera dei deputati.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE DI TURNO

f.to Piero Celani

I CONSIGLIERI SEGRETARI

f.to Boris Rapa

f.to Mirco Carloni

PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con il presente intervento legislativo si intendono apportare alcune modifiche alla normativa statale contenuta nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), consentendo la rielezione dei sindaci dei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti, colpiti da eccezionali eventi sismici, per un ulteriore mandato consecutivo rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.

Il combinato disposto dell'articolo 51 del suddetto decreto e dell'articolo 1, comma 138, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), prevedono infatti un massimo di 2 mandati consecutivi per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti e di 3 mandati consecutivi per i comuni con popolazione inferiore.

La modifica proposta è necessaria al fine di agevolare la ricostruzione post-terremoto e consentire che essa prosegua nel modo più celere

possibile, senza gli inevitabili rallentamenti dovuti ad eventuali cambi di amministrazione disposti per legge che comporterebbero ulteriori disagi a zone già fortemente provate sul piano economico, sociale e ambientale. Tale eccezione sarà tuttavia consentita solamente in vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri.

La proposta si compone di 3 articoli. Il primo sostituisce l'articolo 51 del decreto legislativo 267/2000, coordinandolo con l'intera disciplina in materia di limitazione del mandato dei sindaci contenuta nella normativa statale vigente.

Il secondo articolo abroga il comma 138 dell'articolo 1 della legge 56/2014 il cui contenuto viene inserito nel testo unico degli enti locali.

Il terzo articolo contiene la norma di invarianza finanziaria.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente relazione tecnico-finanziaria è predisposta ai sensi del comma 6 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

La presente legge non comporta oneri aggiuntivi al bilancio dello Stato, in quanto contiene norme a carattere esclusivamente regolativo e quindi finanziariamente neutre.

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 51 del d.lgs. 267/2000)

1. L'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) è sostituito dal seguente:

"Art. 51 (Durata del mandato del sindaco e del consiglio comunale. Limitazione dei mandati)

1. Il sindaco ed il consiglio comunale durano in carica per un periodo di 5 anni.

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile.

3. E' consentito un terzo mandato consecutivo:

- a) ai sindaci che hanno svolto, per cause diverse dalle dimissioni volontarie, uno dei due mandati precedenti per un periodo inferiore a due anni, sei mesi e 1 giorno;
- b) ai sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

4. Al fine di agevolare le procedure di ricostruzione delle zone colpite da eccezionali eventi sismici e di garantire la continuità dell'azione amministrativa

è altresì consentito, in vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri e in deroga a quanto previsto al comma 2 e alla lettera b) del comma 3, un quarto mandato consecutivo ai sindaci dei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti.".

Art. 2

(Abrogazione)

1. Il comma 138 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) è abrogato.

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.